C12108 - CHEQUERS PARTENAIRES-NB RENAISSANCE PARTNERS HOLDING/BIOLCHIM
Provvedimento n. 26737

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Chequers Partenaires S.A. e NB Renaissance Partners Holdings S.à.r.l., pervenuta in data 7 agosto 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Chequers Partenaires S.A. (di seguito Chequers) è una società di gestione di fondi di *private equity* di diritto francese, con sede legale a Parigi, indirettamente controllata da persone fisiche. Chequers investe principalmente nell'acquisizione di partecipazioni in società del c.d. *middle-market* (i.e. il cui valore si aggira tra i 50 e i 500 milioni di euro); il suo portafoglio si compone di società attive in svariati settori, tra i quali: *private equity*, servizi di giardinaggio, materiali da costruzione, stoccaggio di rifiuti da costruzione, prodotti chimici per l'industria tessile e le costruzioni, distribuzione di materiali medicali, gestione di hotel, distribuzione di *media graphic*.

Il fatturato complessivo realizzato da Chequers e dalle società del suo portafoglio è stato pari, nel 2016, a circa *[1-2]*[1] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa *[50-100]* milioni di euro in Italia[2].

2. NB Renaissance Partners Holding S.à.r.l. (di seguito NB) è una *holding company* di diritto lussemburghese, soggetta al controllo della NBSH Acquisition LLC, società di diritto statunitense. NB detiene partecipazioni di controllo in società attive nei settori della classificazione e certificazione navale, dei servizi all'industria, della fornitura di software e servizi informatici, nonché della produzione e commercializzazione di vino. Il fatturato realizzato da NB è stato pari, nel 2016, a circa *[2-3]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa *[700-1000]* milioni di euro realizzati nell'Unione Europea e circa *[492-700]* milioni di euro in Italia.

3. Biolchim S.p.A. (di seguito Biolchim) è una società di diritto italiano controllata dalla WISE Venture SGR S.p.A., società di gestione di risparmio a sua volta controllata da persone fisiche. Biolchim è attiva direttamente e mediante le proprie controllate nella produzione, commercializzazione e distribuzione di fertilizzanti chimici, principalmente biostimolanti. Il fatturato consolidato realizzato da Biolchim in Italia nel 2016 è stato pari a circa *[50-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Chequers – in qualità di società di gestione del fondo di private equity Chequers Capital XVII FPCI – e di NB, del controllo congiunto della società Biolchim. In particolare, al termine dell'operazione, oltre il 90% del capitale sociale di Biolchim sarà detenuto indirettamente da una società veicolo controllata pariteticamente da Chequers e NB.
5. Le Parti acquirenti hanno concluso un accordo con i Venditori in base al quale, per i tre anni successivi alla chiusura dell'Operazione, questi ultimi s'impegnano a non intraprendere – direttamente o indirettamente – attività economiche in concorrenza con quelle di Biolchim in Unione Europea, negli Stati Uniti e in Brasile.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Nel fatturato complessivo realizzato in Italia è stato incluso il fatturato di una società acquisita da Chequers nel 2017.]*

Nel caso di specie, trova applicazione la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta dal citato articolo 1, comma 177, della legge n.124/2017, entrato in vigore il 29 agosto 2017, in quanto la conclusione del contratto definitivo è successiva a tale data.

8. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato, con riferimento al territorio italiano, come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui esso contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio degli acquirenti e rispondono all'esigenza di garantire a questi ultimi il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Non essendo gli acquirenti presenti sul mercato interessato dall'operazione, la cessione dell'impresa comprende anche il trasferimento di avviamento e *know-how*[3], giustificando quindi anche la durata di tre anni del patto di non concorrenza.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione interessa il mercato della produzione e commercializzazione di fertilizzanti chimici, in cui opera Biolchim, la società target, con una quota che le Parti stimano essere, a livello nazionale, inferiore al 5%. Poiché le società acquirenti non sono presenti su tale mercato, né direttamente né indirettamente, l'operazione non comporta alcun effetto di sovrapposizione orizzontale. Essa determina pertanto la mera sostituzione di un operatore con un altro e non è idonea a modificare in alcun modo l'assetto concorrenziale del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*